

IL COISP PRESENTA IL PROGETTO

PER LA POLIZIA DEL XXI SECOLO

UNA POLIZIA CON RISORSE UMANE QUALIFICATE NELLA CULTURA DI BASE E NEI
PERCORSI PROFESSIONALI

UNA POLIZIA IN GRADO DI ESPRIMERE UOMINI CHE SAPPIANO INTERPRETARE
I BISOGNI DELLA SOCIETA' E RISPONDERE CON EFFICACIA
ALLA DOMANDA DI SICUREZZA

UNA POLIZIA IN CUI TUTTI,
DAGLI AGENTI AI DIRIGENTI,
SIANO ORGOGLIOSI DEL RUOLO SVOLTO
E CONTINUAMENTE STIMOLATI
A PRODURRE RISULTATI

IL PROGETTO SARA' CONSEGNATO AI PARLAMENTARI

PER LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE

ED A RAPPRESENTANTI DI GOVERNO

PER IL SOSTEGNO ALLA SUA REALIZZAZIONE



Progetto del CO.I.S.P.

DAL FUNZIONARIO DI POLIZIA AL DIRIGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Un nuovo profilo professionale dell'agente della Polizia di Stato

Premessa e articolato

A) Un ruolo dirigenziale per i funzionari di pubblica sicurezza

La carriera e l'ordinamento giuridico del funzionario di Polizia sono ancora oggi disciplinati dalla legge nr. 121 del 1981 e dai successivi D.P.R. nr. 335 e 336 del 1982, anche se alcuni innovamenti introdotti dai decreti legislativi previsti dalla legge 78/2000 hanno significativamente segnalato la necessità di una integrale modifica ordinamentale.

L'attuale quadro normativo risulta ormai del tutto inadeguato a definire ordinamento e contenuti funzionali di una elevata figura tecnico-professionale, che deve sempre più essere rispondente alle responsabilità ed agli obiettivi pubblici da realizzare.

L'appiattimento nel corso degli anni della figura del funzionario di Polizia su quella degli Ufficiali delle Forze dell'Ordine a status militare ha, nei fatti, determinato uno snaturamento del ruolo ed un ritardo nell'adeguamento della carriera, ormai palesemente carente degli strumenti, professionali ed economici, necessari a rinnovarne il ruolo.

All'indomani dell'ultimo riordino scaturito dalle legge 78/2000, che è riuscita a scontentare tutti, il Coisp presenta una proposta di riforma che segna una svolta nel quadro giuridico-ordinamentale della carriera direttiva e dirigenziale, al fine di ridare dignità ad una particolare pubblica categoria.

A differenza, infatti, dei funzionari prefettizi, che oggi possono contare, grazie al D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, su un ordinamento compiuto che ha reso giustizia alle peculiari ed importanti



funzioni, i funzionari di polizia non dispongono ancora di un proprio, organico, corpus normativo, che li ponga ai medesimi livelli.

Ciò è quanto si intende realizzare con l'allegata proposta di legge.

Recependo le indicazioni emerse durante i lavori convegno svoltosi a Roma nel gennaio di questo anno presso la Camera dei Deputati sul tema del futuro dei funzionari di Polizia e cogliendo le disponibilità politiche esplicitate in quella sede da autorevoli rappresentanti del Governo e delle Forze politiche di maggioranza e di opposizione, il Coisp presenta un riordino normativo che mira a cogliere i seguenti obiettivi strategici:

- ordinamento della carriera dei funzionari di Polizia sul modello realizzato per i funzionari prefettizi;
- accentuazione dei criteri di selezione e di formazione professionale;
- Certezza e trasparenza dei percorsi di carriera;
- valorizzazione dei meriti professionali;
- Incentivi alla mobilità;
- Creazione di un'area di contrattazione.

Il baricentro della proposta è costituito dalla piena affermazione del principio dell'unitarietà funzionale della carriera. Scompare così, la dicotomia fra direttivi e dirigenti all'interno della carriera, mentre viene sottolineata la condivisione delle funzioni, riconosciute, per il loro elevato contenuto, di rango dirigenziale.

L'unitarietà della carriera e dunque, dell'ordinamento, è strettamente correlata alla intrinseca unitarietà dell'azione complessivamente svolta da tutto il personale, pur nella graduazione delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita da ciascun funzionario.

Si è operata, a seguire, una netta semplificazione dell'articolazione delle qualifiche di funzione:

- Dirigente di P.S., Dirigente Superiore, Dirigente Generale – ad esse va aggiunta la qualifica di Dirigente in prova, attribuita per i due anni del periodo di formazione iniziale.

Tali qualifiche sono connesse allo spessore della competenza assegnata ed alla esperienza maturata. La loro articolazione, di fatto, si adegua al modello della dirigenza statale (primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale). Le specifiche funzioni conferibili a ciascuna qualifica sono

indicate nella allegata tabella A, che reca, altresì, la rideterminazione della dotazione organica della carriera.

Nel contempo, un siffatto innovato ordinamento apre le porte ad un complessivo ripensamento dei posti di funzione, determinante per il compattamento dei quadri della carriera in posizioni dirigenziali. Il meccanismo dell'individuazione, con decreto del Ministro dell'Interno, dei posti di funzione da attribuire ai Dirigenti di P.S. ed ai Dirigenti Superiori, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della P.S., consente, infatti, una attenta calibratura dei ruoli organizzativi assegnati a ciascuna figura dirigenziale e delle loro modalità di interazione, secondo principi di efficienza ed efficacia.

In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali e comunque con cadenza biennale, si provvede, sempre con D.M., alla periodica determinazione dei posti di funzione.

Obiettivo del riordino delle carriere è, quindi, quello di assicurare maggiori livelli di funzionalità perfettamente rispondenti ai compiti ed agli obiettivi da realizzare che comprendono anche il coordinamento tecnico operativo delle Forze di Polizia presenti sul territorio.

L'evidenziazione delle funzioni e dei compiti complessivamente esercitati dal personale della carriera dirigenziale e degli altri ruoli della Polizia di Stato, trova espressione nella catalogazione fornita dalle tabelle allegate al progetto.

Una novità di rilievo è data dall'introduzione di un procedimento negoziale di settore per la definizione degli aspetti economici e di alcuni aspetti giuridici del rapporto d'impiego del personale appartenente alla carriera dirigenziale. Ciò rappresenta un deciso mutamento culturale per un settore finora segnato dall'assenza di interventi legislativi specifici ed addirittura dalla esclusione di menzione nella legge finanziaria. Per la disciplina della negoziazione, viene ripreso, anche salvaguardando la pubblicità del rapporto di lavoro, il modello delineato dalla legge quadro sul pubblico impiego.

Unica modalità di accesso alla carriera dirigenziale è quella prevista dal concorso per la qualifica iniziale con rigorosa selezione prevedente, tra l'altro, tre prove scritte.

Una attenzione particolare è dedicata alla formazione, considerato che per i vincitori del concorso è previsto un corso iniziale di formazione della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo; sono inoltre previsti, un corso di accesso alla qualifica di Dirigente Superiore, corsi periodici di aggiornamento che ogni dirigente deve frequentare almeno una volta l'anno ed infine, corsi volti al perfezionamento professionale. Ciò comporta un salto qualitativo per l' Istituto Superiore di Polizia.

La nuova disciplina prevede l'individuazione, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici dirigenziali, dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera dirigenziale.

Viene, così, superata la tradizionale identificazione nel soggetto titolare dell'ufficio, di tutte le connesse funzioni, in quanto gli spazi di autonomia decisionale vengono attribuiti direttamente ai responsabili delle singole unità operative.

Individuati i posti di funzione con decreto del Ministro dell'interno, il conferimento dei relativi incarichi avviene a tempo determinato. L'incarico può essere revocato per sopravvenute esigenze di servizio o a seguito dell'esito negativo nella verifica dei risultati.

Impossibile trascurare, in siffatto contesto, la valorizzazione e la valutazione di chiari percorsi alimentati dalle responsabilità assunte e dalle mobilità di sede e di incarico.

. Di forte impatto è anche la scelta di dettare specifiche disposizioni per la nomina a Dirigente Generale.

L'individuazione dei funzionari aventi la qualifica di Dirigente Superiore ritenuti idonei alla nomina a Dirigente Generale è operata “nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili”. Tale nomina viene subordinata ad una valutazione di idoneità sancita da un'apposita commissione consultiva, nominata dal Ministro dell'interno su designazione del consiglio di amministrazione; in quest'area di idonei il Capo della Polizia valuterà per le proposte al Ministro degli Interni.

Ulteriori elementi qualificanti la riforma sono:

- ❑ l'attenzione alla mobilità di sede da incentivare con facilitazioni economiche e logistiche;
- ❑ la copertura assicurativa, garantita dall'amministrazione, del rischio di responsabilità civile;
- ❑ la nuova definizione del trattamento economico che, a carattere onnicomprensivo, viene articolato in tre voci: una componente stipendiale di base, una retribuzione di posizione (correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, da graduare con D.M.) ed una retribuzione di risultato, da attribuire "tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto".

B) Il riordino delle carriere della Polizia di Stato

Il previsto nuovo assetto ordinamentale per i funzionari di Polizia, comporta di conseguenza modifiche sulla struttura dei ruoli sottostanti, attesa anche la necessità di rivedere l'attuale normativa, su cui il Governo ha assunto anche un formale impegno in sede di stipula dell'accordo per il rinnovo contrattuale quadriennale, nel maggio 2002.

Anche in tale contesto il progetto si propone la realizzazione i seguenti obiettivi:

- ❑ riqualificazione della figura dell'**agente di Polizia**, in relazione ai compiti di ordine e sicurezza pubblica affidatigli;
- ❑ definizione di un percorso interno di carriera, fino al ruolo di ispettore, che determini stimoli ed incentivo alla continua ricerca di elevazione professionale;
- ❑ istituzione di un nuovo ruolo direttivo dei commissari e pieno riconoscimento di carriera per gli attuali **sostituti commissari** ed **ispettori superiori**;
- ❑ regime transitorio di avanzamento per gli appartenenti ai ruoli dei **sovrintendenti** e degli **ispettori**.

C) Un nuovo ruolo direttivo dei commissari

Con il passaggio degli attuali funzionari nella nuova carriera dirigenziale, si può realizzare un ruolo direttivo, nella pienezza dei compiti e funzioni, in sostituzione del ruolo speciale dei commissari le cui ibride figure prodotte non potranno mai esprimere in pieno potenzialità e professionalità possedute dal personale interessato.

Il nuovo ruolo direttivo della Polizia di Stato prevede tre qualifiche, oltre quella di vice commissario, per il periodo di frequenza del corso di formazione.

Per l'accesso dall'esterno è richiesto ai cittadini il possesso di laurea di primo livello, in modo tale da realizzare anche nella Polizia di Stato la presenza di una figura professionale medio - alta, con spiccate competenze e professionalità, acquisite attraverso uno specifico percorso formativo universitario.

Analogamente a quanto già avvenuto da parte delle Amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia militari, anche l'Amministrazione dell'Interno potrebbe, d'intesa con Istituti Universitari, predisporre appositi corsi di laurea triennale in *scienze della sicurezza*, appartenente al corso delle lauree in scienze sociali, che per i suoi contenuti meglio risponde agli obiettivi istituzionali di una forza di polizia a status civile.

In sede di prima attuazione, ferma restando la riserva di posti da destinare a concorso esterno, il progetto in esame prevede l'inquadramento nel ruolo del personale appartenente al ruolo degli ispettori prima del riordino del 1995, in possesso del diploma di scuola media superiore.

Il passaggio nel nuovo ruolo direttivo di tale personale interno potrà avvenire con procedure selettive di accertamento dell'idoneità o della professionalità richiesta, tramite un corso di riqualificazione .

Per sanare le posizioni degli ispettori che rivestivano la qualifica prima del 1995, non in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore ovvero che non presentano domanda per l'accesso nel ruolo direttivo, è previsto , in regime transitorio, il loro inquadramento nella qualifica di commissario capo agg. ad esaurimento, secondo l'ordine di ruolo.

D) Agenti di polizia-una carriera di concetto

I contenuti professionali, espressi in termini di responsabilità, di importanza nel ruolo pubblico, di relazione con la società civile, attribuiti all'agente della Polizia di Stato, richiedono una riqualificazione giuridica della qualifica e la delineazione di un percorso di carriera, rispondente alla evoluzione già realizzata nei vari settori del pubblico impiego.



Lo schiacciamento della figura dell'agente, su modelli di tipo militare che peraltro sono in via di trasformazione negli stessi settori della Difesa, ha impedito finora la necessaria proiezione professionale, spegnendo di conseguenza sul nascere le aspirazioni e le forti motivazioni con cui tante giovani leve hanno iniziato il loro percorso all'interno della Istituzione.

Il progetto in esame individua il percorso riqualificante nei seguenti punti:

- ❑ unificazione del ruolo agenti ed assistenti con il ruolo dei sovrintendenti;
- ❑ requisito del titolo di studio del diploma per l'accesso nel ruolo;
- ❑ completamento della carriera nel ruolo degli ispettori

Tutto il cursus professionale è subordinato a meriti di servizio e quindi costituisce un continuo incentivo per i giovani, inseriti in una carriera dagli aspetti qualificati, a dare il meglio di sé nell'attività operativa.

In regime transitorio è previsto l'inquadramento nel ruolo degli ispettori dei sovrintendenti vincitori degli ultimi concorsi e l'attribuzione della qualifica di ispettore ad esaurimento per il personale rivestente la qualifica di sovrintendente capo.

conclusioni

Al fine di garantire un servizio più rispondente alle attuali domande di sicurezza ed un graduale adeguamento dell'Istituzione alle esigenze di una società sempre più complessa ed esigente, il riassetto interno deve puntare alla valorizzazione della formazione professionale che non può essere più identificata esclusivamente attraverso il corso di accesso ai vari ruoli ma che deve riequilibrarsi in sede di accesso alle qualifiche superiori, in modo tale da disegnare tutto il percorso di carriera del nuovo poliziotto.

D'altra parte va pure riconosciuto un valore reale al titolo di studio posseduto dal personale interno, con l'attribuzione di valido punteggio durante le varie selezioni.



Il passaggio nelle varie qualifiche dei ruoli dovrà prevedere processi di riqualificazione ed aggiornamenti professionali effettuati attraverso corsi con prove di idoneità finali.

Il passaggio tra qualifiche dello stesso ruolo che comportano diversificazioni di funzioni, deve avvenire mediante corso di formazione con superamento di prova finale.

Gli accessi ai ruoli provenienti dall'esterno dovranno comunque sempre prevedere riserve di posti per gli interni.

La nuova organizzazione interna dovrà dare certezza e trasparenza nelle promozioni come nei concorsi, prevedere la giusta valorizzazione dei meriti professionali come pure dovrà ricercare il giusto adeguamento delle retribuzioni graduate sulle responsabilità e professionalità.

Il riordino, da realizzarsi con un ampliamento della delega prevista dalla legge 86/2001, si realizzerà pienamente, dopo un periodo di assestamento relativo all'attuazione delle norme transitorie, con il sistema a regime che consentirà nuovi accessi dall'esterno con titoli di studio adeguati alle ultime riforme del mondo accademico e scolastico.

Il costo generale di tale riassetto dovrebbe essere di una reale modesta entità, considerata anche la possibilità di utilizzo delle risorse già destinate per i concorsi di accesso al ruolo speciale (Art. 9 D.lgs. 201/01) , valutato anche, che con il funzionamento a regime, si ridurrà il numero degli appartenenti alla fascia relativa al VII livello Bis ed all'VIII livello.

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI DIRIGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1. Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. La carriera dei dirigenti di pubblica sicurezza è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico operativo delle forze di Polizia, di direzione del personale della Polizia di Stato, affidati alla

carriera, il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nella legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni.

2. Il personale della carriera dei dirigenti di pubblica sicurezza esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Qualifiche

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 la carriera dei dirigenti di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche di Dirigente Generale, Dirigente Superiore, Dirigente alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella A.

2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale, la qualifica di Vice Questore Aggiunto. La dotazione organica del personale della carriera dirigenti di pubblica sicurezza e' stabilita nella tabella A .

Art. 3. Compiti di studio, di consulenza e di ricerca

1. I funzionari con la qualifica di Dirigente Superiore e Dirigente, che si avvalgono di tale facoltà, possono essere destinati, nel limite di un contingente di trenta unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.

Art.4. Accesso alla carriera

1. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

2. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Nel concorso un quinto dei posti disponibili è riservato al personale apicale del ruolo direttivo della Polizia di Stato in possesso del diploma di laurea specialistica di cui al comma 1, con una valutazione non inferiore ad ottimo e senza aver riportato negli ultimi otto anni sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

4. I vincitori del concorso sono nominati vice questori e ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate o da altri Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 5. Formazione e prima assegnazione

1. Con regolamento del Ministro dell'Interno, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ad esclusione degli Uffici centrali del Dipartimento della P.S.. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 3. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

Art. 6. Attività formative

1. La formazione del personale della carriera dei dirigenti di pubblica sicurezza è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura dell'Istituto Superiore di Polizia:

- a) il corso di accesso alla qualifica di Dirigente Superiore o corso di alta formazione interforze per un periodo non inferiore a sei mesi;
- b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;
- c) il corso riservato ai Dirigenti Superiori volto al perfezionamento professionale.

2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.

Art. 7. Progressione in carriera

1. Il passaggio alla qualifica di Dirigente Superiore avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i Dirigenti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio.

2. I Dirigenti positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di Dirigente Superiore.

3. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono stabilite da apposito decreto del Ministro dell'Interno.

4. Le promozioni alla qualifica di Dirigente Superiore decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianità dei Dirigenti Superiore e dei Dirigenti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente



valutati i Dirigenti Superiori e i Dirigenti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il Consiglio di Amministrazione, per i Dirigenti Superiori, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre Dirigenti Generali (B); per i Dirigenti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17.

Art. 8. Valutazione comparativa

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, commi 1 e 5, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Capo della Polizia determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16 ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'Interno su proposta del Capo della Polizia.

3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria e nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.

4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il Consiglio di Amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

Art. 9. Nomina a Dirigente Generale

1. La nomina a Dirigente Generale è conferita con decreto del Ministro degli Interni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Capo della Polizia, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'Interno costituisce, su designazione del Consiglio di Amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al Direttore centrale per le Risorse umane, scelti tra i Direttori di Direzioni Centrali, uno tra i Questori titolari di una delle Questure nelle sedi capoluogo di regione e uno titolare delle Questure delle aree identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti.

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di Dirigente Superiore ritenuti idonei alla nomina a Dirigente Generale, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

4. Il Consiglio di Amministrazione in vista della proposta del Capo della Polizia al Ministro dell'Interno sceglie, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art.10. Individuazione dei posti di funzione

1. I posti di funzione da conferire ai Dirigenti Generali, ai Dirigenti Superiori e ai Dirigenti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono individuati con decreto del Ministro dell'Interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della Polizia di Stato fatte salve le esigenze dell'Autorità di P.S.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Art. 11. Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario.

2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Nel conferimento degli incarichi ai Dirigenti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.

Art. 12. Conferimento dei posti di funzione

1. Gli incarichi di Dirigente Generale, sono conferiti con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo.

2. I Dirigenti Superiori e i Dirigenti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai Dirigenti Superiori e ai Dirigenti, nell'ambito del Dipartimento dal Capo della Polizia, nell'ambito degli Uffici periferici dal Dirigente Generale o dal Dirigente Superiore titolare dell'Ufficio.

Art. 13 Assegnazione dei dirigenti di Pubblica Sicurezza

1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei Dirigenti Superiori e dei Dirigenti agli Uffici è disposta, dal Direttore della Direzione Centrale per le risorse umane.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.

Art. 14 Attribuzioni dei dirigenti di Pubblica Sicurezza

1. I dirigenti di Pubblica Sicurezza, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella A allegata, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici, cui

sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della P.S. e rappresentano l'Amministrazione in giudizio.

Art. 15. Mobilità interna

1. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite forme d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'Amministrazione dell'Interno con enti pubblici e soggetti privati.

Art. 16. Valutazione annuale dei dirigenti di Pubblica Sicurezza

1. Ai fini della valutazione annuale i dirigenti di Pubblica Sicurezza con la qualifica di Dirigente Superiore e di Dirigente presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti, che, limitatamente ai Dirigenti, della progressione in carriera.

2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al titolare dell'ufficio.

3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di Dirigente, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di Dirigente.

4. Per i funzionari con la qualifica di Dirigente Superiore, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.

5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.

6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.

Art. 17. Commissione per la progressione in carriera

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un

Dirigente Generale di livello B, indicato dal Capo della Polizia, e composta da tre Dirigenti Generali di livello C, scelti secondo il criterio della rotazione.

2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il Direttore della Direzione centrale del personale o un suo delegato.

Art. 18. Consiglio di amministrazione

1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera dei Dirigenti di P.S., il Consiglio di amministrazione è integrato dai Dirigenti Generali di livello B titolari di tre Questure, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare, individuati con rotazione biennale mediante decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 19. Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera dei dirigenti di Pubblica Sicurezza, in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al dirigente di Pubblica Sicurezza in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera dei dirigenti di Pubblica Sicurezza, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

Art. 20. Retribuzione di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutto il personale della carriera dei dirigenti di Pubblica Sicurezza. Con decreto del Ministro dell'Interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'Interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.

Art. 21. Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed ai mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 22. Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile

1. L'amministrazione della Pubblica Sicurezza garantisce, nei riguardi dei dirigenti di Pubblica Sicurezza, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle

funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'amministrazione della P.S. determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II.

3. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'articolo 32.

Art. 23. Verifica dei risultati

1. La verifica dei risultati conseguiti dai Dirigenti di Pubblica Sicurezza nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario dei dirigenti di Pubblica Sicurezza, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'Interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto da un Dirigente Generale facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

Art. 24. Collocamento a disposizione, comando e collocamento fuori ruolo

Omissis

Art. 25. Automatismi retributivi

1. Ai Funzionari del ruolo dei Dirigenti di P.S. che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito il trattamento economico di base spettante al Dirigente Superiore.

2. Ai Funzionari del ruolo dei Dirigenti di P.S. che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito il trattamento economico di base spettante al Dirigente Generale.

Capo II PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 26. Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto contrattuale del personale della carriera dirigenti di Pubblica Sicurezza oggetto di negoziazione.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nell'ambito della legge di programmazione economica e finanziaria è previsto specifico stanziamento della spesa economica da destinare alla contrattazione del settore.

Art. 27. Delegazioni negoziali nell'ambito del comparto sicurezza

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato, che rappresentino almeno il 10% dei Dirigenti di P.S., individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 28. Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilità ; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali; h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'Interno.

2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 29. Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione della P.S. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.

Art. 30. Soluzione di questioni interpretative

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

2. L'amministrazione della P.S., nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31. omissis

Art. 32. Fondo di finanziamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera dei Dirigenti di P.S., diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera dei Dirigenti di P.S. sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato.

Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33. Regime transitorio per l'accesso alla carriera

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera dei Dirigenti di P.S., con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed alle modalità di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 34. Inquadramenti nelle qualifiche

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, il personale della carriera dei direttivi e dei dirigenti di P.S., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i Dirigenti Generali sono inquadrati nella qualifica di Dirigente Generale; b) i Dirigenti Superiori sono inquadrati nella qualifica di Dirigente Superiore; c) i Primi Dirigenti e i Direttivi sono inquadrati nella qualifica di Dirigente.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 2002, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.

4. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera dei Dirigenti di P.S. alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 39.

Art. 35. Ricognizione dei posti di funzione

1. Entro 180 giorni dalla adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione della Pubblica Sicurezza procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli interessati.

Art. 36. Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera

1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei Dirigenti Superiori e dei Dirigenti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera dei Dirigenti di P.S., si applicano a decorrere dall'anno 2003 in relazione all'attività svolta nell'anno 2002. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di Dirigente Superiore alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di Primo Dirigente. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2002 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di Dirigente Superiore non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio.

5. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 non si tiene conto degli incarichi svolti e della relativa durata fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37. Copertura dell'incremento della dotazione organica

1. A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei Dirigenti di P.S. le eventuali eccedenze scaturenti dal reinquadramento di cui all'art. 34 saranno riassorbite progressivamente mediante: a) blocco parziale del cd. turn over; b) previsione di un transito agevolato ad altre Amministrazioni dello Stato da disciplinarsi con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 38. Soppressione delle posizioni soprannumerarie

Omissis

Art. 39. Prima applicazione del procedimento negoziale

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2002-2003 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici.

2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.

Art. 40. Abrogazioni e disapplicazioni

Omissis

Tabella A

qualifica	Livello di funzione	Posti di qualifica	Funzioni
			B: Dir. Uff. Centr. Ispettivo; Cons. Min.le; Dir. Uff. Interreg. Della P.di S.; Questore di Roma – Milano – Napoli.

Dirigente generale di P.S.	B C	12 35	C: Dir. Direz. Centr.; Isp. Gen, Capo; Cons. Min.le; Questore di Palermo, Bologna, Torino, Cagliari, Bari, Firenze, Genova, Venezia; Vice Questore Vicario e Vice Questore Ispettore della Questura di Roma, Milano, Napoli; Dir. Ist. Sup. di Polizia; Dir. Ispettorato o Uff. Speciale di P.S.; Dir. Comp. Stradale e Polfer di Roma, Milano e Napoli.
Dirigente superiore di P.S.	D	?	Questore delle altre città capoluogo; Ispettore generale; Cons. Min.le agg.; Dir. Servizio di Dip.to; Dir. Ispettorato o Uff. Speciale di P.S.; Dir. di Comp., di Reparti mobili, di Istituti di Istruzione; Dirigenti di divisione delle Questure rette da Dir. Generali, i Vicari delle Questure di cui al predetto art. 2 comma 7, ed i dirigenti delle divisioni delle Questure metropolitane; Dir. Comm.ti P.S. di particolare rilevanza.
Dirigente di P.S.	E	?	Dirigente dei restanti Uffici, Divisioni, Sezione riservati al personale della carriera dei Dirigenti di P.S.

Art. 41
Ruolo dei Commissari della Polizia di Stato

1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - commissario in prova , limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - commissario;
 - commissario capo aggiunto;
 - commissario capo;
2. La dotazione organica del ruolo dei commissari è stabilita nell'allegata tabella B.

Art. 42
Funzioni del ruolo dei commissari

1. Il personale che riveste una delle qualifiche del ruolo dei commissari esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Sono diretti collaboratori dei dirigenti ed in caso di assenza o impedimento sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.
3. I commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i dirigenti preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
4. Ai commissari capo aggiunti è affidata la direzione di uffici o reparti, individuati con decreto del Ministro dell'Interno, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
5. Ai commissari capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.
6. I commissari capo in caso di assenza o impedimento del dirigente assumono, nei casi previsti dalla Legge, anche la funzione di autorità di pubblica sicurezza.
7. Gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta, svolgono compiti di addestramento, istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 43
Accesso al ruolo dei commissari

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per accedere al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso della laurea di primo livello. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e sociale il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso.



3. Con regolamento del ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988. n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero di due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data del bando che indice il concorso, in possesso del diploma di laurea di cui al comma tre e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono".

5. Nel limite del dieci per cento dei posti disponibili, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti in una prova scritta ed una orale, al quale sono ammessi a partecipare gli ispettori s.u.p.s. della Polizia di Stato con un'anzianità nella qualifica di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e dei requisiti attitudinali richiesti, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore ad ottimo.

6. Per i concorsi interni non si applica il limite di età di cui al comma 1.

7. Ai concorsi ed ai corsi formazione non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

8. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 44

Art. 44

Corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato

1. Con regolamento del ministro dell'Interno, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di diciotto mesi, articolato in due cicli, il primo dei quali, di durata non inferiore ad un anno, di formazione teorico-pratica presso l'Istituto Superiore di Polizia ed il secondo, di tirocinio operativo presso uffici e reparti; la valutazione dei partecipanti avviene al termine del primo anno di corso. Il secondo periodo vale, per gli idonei, come superamento del periodo di prova, l'inidoneità determina la risoluzione del rapporto di impiego.

2. I commissari in prova provenienti dai concorsi interni che non superano il corso di cui al punto 1 rientrano nelle sedi e nelle qualifiche di provenienza.



3. I commissari in prova che hanno superato gli esami finali e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano promessa solenne e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. I commissari, in sede di prima assegnazione, sono destinati ad uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a quattro anni.

Art.45 **Crediti formativi**

Gli esami sostenuti nel corso di formazione, in base a convenzioni con università degli studi e nei termini fissati con decreto del ministro dell'interno e della pubblica istruzione, costituiscono crediti formativi per il conseguimento di laurea specialistica.

Art. 46 **Progressione in carriera**

1. Il passaggio alla qualifica di commissario capo aggiunto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i commissari con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il passaggio alla qualifica di commissario capo avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i commissari capo aggiunti con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

3. Le promozioni alle qualifiche di cui ai commi 1 e 2 decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetto a revisione con cadenza quinquennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui al comma 2 e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.

7. I commissari capo conseguono la nomina alla qualifica di dirigente della pubblica sicurezza il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, per anzianità, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 47



Trattamento economico

2. Ai funzionari che abbiano prestato servizio senza demerito e per 15 anni nel ruolo dei commissari, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente di pubblica sicurezza.

Art. 48

Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile

1. L'amministrazione della pubblica sicurezza garantisce, ai funzionari di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'amministrazione della pubblica sicurezza determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 49

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, il personale inquadrato nella qualifica degli ispettori superiori s.u.p.s. della Polizia di Stato, in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 12.05.1995 n. 197 è inquadrato come segue:

- a) Gli ispettori superiori s.u.p.s. che al 31.12.2002 hanno assunto la denominazione di sostituto commissario sono inquadrati nella qualifica di Commissario Capo ;
- b) Gli ispettori superiori s.u.p.s. che al 31.12.2002 hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nel ruolo degli ispettori sono inquadrati nella qualifica di commissario capo aggiunto;
- c) I restanti ispettori superiori s.u.p.s. sono inquadrati nella qualifica di commissario .

2. Gli ispettori superiori s.u.p.s. con i medesimi requisiti, non in possesso del titolo di studio di cui al punto 1 o che non abbiano presentato domanda per l'inquadramento di cui al comma 1, vengono inquadrati , con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di commissario del ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo ordinario.

3. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuate in sovrannumero riassorbibile.



4. Tutto il personale inquadrato a norma del punto 1 frequenterà presso l'istituto superiore di Polizia un apposito corso di formazione di almeno un mese con prova finale per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di P.S.

5. A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei commissari di pubblica sicurezza le eventuali eccedenze scaturenti dal reinquadramento di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo saranno riassorbite progressivamente anche mediante previsione di un transito agevolato ad altre Amministrazioni dello Stato da disciplinarsi con apposito decreto del ministro dell'interno.

6. Al personale di cui al comma 1 cui, per effetto del nuovo inquadramento, spetta uno stipendio inferiore a quello percepito nella qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di importo pari a quello percepito nella qualifica di provenienza.

7. Analogamente a quanto previsto dall'articolo sei, con decreto del ministro dell'interno e della pubblica istruzione, verranno determinati i crediti formativi da riconoscere al personale di cui al comma 1 maturati nelle fasi concorsuali e del corso da ispettore, con particolare riguardo alle prove scritte e orali, ai programmi di studio ed all'esame di fine corso.

TABELLA B
(richiamata dall'art. 2 co. 2)

Ruolo dei commissari	Nr. 2.500 *
<ul style="list-style-type: none">• Commissario	
<ul style="list-style-type: none">• commissario capo agg.	Nr. 2000
<ul style="list-style-type: none">• commissario capo	Nr. 500

Art. 51
Ruolo degli Ispettori

1. Il ruolo degli Ispettori è articolato nelle seguenti qualifiche:

Vice Ispettore;
Ispettore;
Ispettore Capo;
Ispettore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

2. La dotazione organica del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato è stabilita nell'allegata tabella C.



Art. 52
Funzioni degli Ispettori

- 1 Al personale del ruolo degli Ispettori sono attribuite le funzioni stabilite nell'articolo 26 del D.L.gs 12.5.95 n.197.
- 2 Al personale che riveste la qualifica di Ispettore, può essere altresì affidato il comando di uno più agenti o sovrintendenti in servizio operativo.
- 3 La qualifica di Vice Ispettore è attribuita esclusivamente al personale durante la frequenza del corso di formazione.

Art. 53
Nomina a Vice Ispettore

La nomina alla qualifica di Vice Ispettore si consegue:

- 1 Nei limiti del 70% dei posti disponibili mediante concorso riservato al personale del ruolo Agenti e Sovrintendenti con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, che nel biennio precedente non abbiano demeritato, in possesso di diploma superiore, comprendente un test di preselezione una prova scritta ed un colloquio, secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro dell'Interno con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione al termine del quale viene stabilita apposita graduatoria d'inquadramento valida anche per l'assegnazione delle sedi in disponibilità. Il mancato superamento del corso comporta la mancata nomina alla qualifica di Ispettore e la possibilità a richiesta dell'interessato di partecipare, per una sola volta, al corso di formazione successivo.
- 2 Nel limite del 30% dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale appartenente al ruolo Agenti e Sovrintendenti in possesso della qualifica di Sovrintendente Capo che nel biennio precedente non abbia demeritato.

Art. 54
Nomina a Ispettore

La nomina alla qualifica di Ispettore si consegue al termine del corso di formazione, con ordine di graduatoria di cui al punto 1 del precedente articolo.

Art. 55.
Nomina a Ispettore Capo

La nomina alla qualifica di Ispettore Capo avviene a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto cui è ammesso a partecipare il personale che ha maturato 5 anni di anzianità nella qualifica di Ispettore.

Art. 56
Nomina a Ispettore S.U.P.S.

La nomina alla qualifica di Ispettore Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, avviene nel limite dei posti disponibili, al 31/12 di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale in possesso di un'anzianità non inferiore a 4 anni e 6 mesi nella qualifica di Ispettore Capo.

Art. 57
Disposizioni Transitorie

- 1 Il personale con qualifica di Ispettore Capo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto è ammesso allo scrutinio per Ispettore Superiore nel limite dei posti disponibili, anche senza la prevista anzianità, per un periodo di 5 anni.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente decreto il personale in possesso della qualifica di Ispettore e Vice Ispettore è inquadrato nella qualifica di Ispettore Capo.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente decreto il personale del ruolo dei Sovrintendenti vincitore di concorso per l'accesso al ruolo di appartenenza è inquadrato nella qualifica di Ispettore con un'anzianità pari alla metà di quella posseduta nel ruolo di provenienza.
- 4 Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, inquadrato nel ruolo ai sensi del D.P.R. 197/95, che non abbia i requisiti di cui al punto 4., è inquadrato nella qualifica di ispettore ad esaurimento.

TABELLA C

Ruolo degli Ispettori	Nr. 18.000
Ispettore	Nr. 10.000
Ispettore Capo	Nr. 5.000
Ispettore S.U.P.S.	Nr. 3.000

Art. 58

RUOLO AGENTI E SOVRINTENDENTI

- 1 Il ruolo degli Agenti e Sovrintendenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

Agente;



Assistente;
Sovrintendente;
Sovrintendente Capo.

- 2 La dotazione organica del ruolo degli Agenti e Sovrintendenti della Polizia di Stato e stabilita nell'allegata tabella D.

Art. 59 **Funzioni degli Agenti e Sovrintendenti**

- 1 Al personale del ruolo Agenti e Sovrintendenti sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 23 ter del D.L.gs. 12.5.95 n.197.

Art. 60 **Nomina ad Agente**

- 1 L'assunzione degli Agenti di Polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 del D.L.gs. n.197/95.
La lettera d) dello stesso articolo è sostituita come segue: "titolo di studio del diploma di scuola media superiore".
- 2 Rimangono valide tutte le disposizioni previste dagli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, fino al punto 3.

Art. 61 **Promozione ad Assistente**

La promozione alla qualifica di Assistente avviene a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che ha maturato 5 anni di anzianità nella qualifica.

Art. 62 **Promozione a Sovrintendente**

La promozione alla qualifica di Sovrintendente avviene a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso a partecipare il personale che ha maturato 4 anni e 6 mesi nella qualifica di Assistente, mediante la frequenza di specifico corso di riqualificazione e superamento di prova finale per l'accesso alla qualifica di Ufficiale di P.G.

Art. 63
Promozione a Sovrintendente Capo

La promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31/12 di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso a partecipare il personale, in possesso di un'anzianità di 5 anni nella qualifica di Sovrintendente, e che nei tre anni precedenti non abbia riportato un giudizio inferiore a buono.

Art. 64
Disposizioni Transitorie

Con l'entrata in vigore del presente decreto il personale del ruolo Agenti e Sovrintendenti è inquadrato in base all'anzianità posseduta nelle nuove qualifiche. La qualifica è rivestita al termine del superamento del corso di cui all'art. 63.

